



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

(Provincia di Siena)

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA**

(approvato con delib. C.C. n. 281 del 21/12/2006, modificato con delib. C.C. n. 163 del 12/12/2007,
modificato con delib. C.C. n 105 del 25/11/2016)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di partecipazione alla vita della comunità locale, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e sostenendone le attività.
2. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si ispira ai principi ed ai valori della stessa e delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di associazionismo e di organizzazioni del volontariato.
3. Con il presente Regolamento il Comune intende favorire i rapporti fra il medesimo e le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato mediante la previsione di principi collaborativi e di strumenti operativi.

Art. 2

Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della Legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale, rivolte a favore degli associati e di terzi, finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) alla promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento delle relazioni sociali e della salute della persona, intesa come benessere individuale e collettivo;
 - f) allo sviluppo ed alla promozione turistica di interesse locale;
 - g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Ai fini del presente Regolamento, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.
3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime.
Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
4. Possono essere iscritte nel registro delle associazioni anche quelle con sede legale in altro Comune contermine purché abbiano finalità, interessi reciproci ed operino anche nel territorio di Castelnuovo Berardenga.

Art. 3

Organizzazioni di volontariato

1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all'art. 3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.
2. Si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
3. Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione ed al supporto verso situazioni di bisogno della persona e della collettività o per servizi anche di rilevante interesse sociale.
4. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere caratterizzate da una effettiva presenza dell'organizzazione sul Territorio, rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli associati.
5. Possono essere iscritte nel registro delle organizzazioni anche quelle con sede legale in altro Comune contermine purché abbiano finalità e interessi reciproci ed operino anche nel territorio di Castelnuovo Berardenga.

TITOLO II

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI

Art. 4

Registro delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito il registro comunale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
2. Il registro è articolato in tre sezioni : sezione "A", sezione "B" e sezione "C".
3. Nella sezione "A" sono iscritte le associazioni di promozione sociale, nella sezione "B" sono iscritte le organizzazioni di volontariato e nella sezione "C" sono iscritte le associazioni sportive.
4. Nella sezione "A" possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dalla Giunta Comunale in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
 - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

5. Nella sezione “B” possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di fini di lucro,
- b) la democraticità della struttura,
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- e) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti,
- f) l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

6. Nella sezione "C" possono essere iscritte le associazioni sportive costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dalla Giunta Comunale in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

Art. 5

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. La domanda di iscrizione, redatta sul modello allegato “A”, è presentata all'Ufficio Protocollo unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto
- b) la sede dell'associazione o dell'organizzazione;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- d) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- e) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;

2. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

3. L'iscrizione è disposta dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore competente.

4. La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata.

5. Cause della cancellazione sono:

- a) richiesta della stessa associazione iscritta,

b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie,

6. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione, i registri comunali, in sede di richiesta di contributi economici e/o sovvenzioni, sono soggetti ad aggiornamento da parte del Settore comunale competente.

7. Solamente le associazioni iscritte nell'albo comunale acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dal Comune secondo il relativo regolamento;

b) accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune medesimo, così come previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 12.

TITOLO III

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 6

Forme di sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune con il presente Regolamento favorisce l'associazionismo attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nel registro comunale.

2. Il Comune favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 7

Fornitura di spazi e attrezzature

1. Il Comune può assegnare, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni iscritte nel registro comunale.

2. Gli spazi e le attrezzature assegnate possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni assegnatarie;

b) l'associazione assegnataria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

c) l'assegnazione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione assegnataria.

Art. 8

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro comunale per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale.

2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni.

3. La domanda di contributo deve prevedere:

- a) proposta progettuale per la quale è richiesto il contributo e importo della relativa spesa;
 - b) i benefici sociali che l'iniziativa si propone di produrre in favore della collettività;
 - c) l'obbligo di inoltrare al Comune la rendicontazione dell'attività ed un bilancio consuntivo.
4. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si chiede il contributo e deve essere corredata dal programma dell'attività.
5. Il contributo viene erogato alle associazioni beneficiarie, previa valutazione comparativa, a seguito della presentazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale per l'assegnazione di contributi economici in quanto compatibile.

Art. 9

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale tramite la Consulta:
- a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento al Comune nelle materie di loro interesse.

Art. 10

Convenzioni fra Associazioni e Comune

1. Il Comune compatibilmente alle proprie scelte in ordine all'individuazione del soggetto gestore dei servizi alla persona e di promozione del territorio secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nel registro di cui al presente regolamento per la gestione di attività verso terzi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le convenzioni devono riportare espressamente i seguenti contenuti:
- a) l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
 - b) la durata del rapporto convenzionale;
 - c) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività;
 - d) le modalità di corresponsione dei contributi;
 - e) le modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute, le modalità di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità previa analisi comparativa rispetto all'offerta proveniente dal mercato esterno su analoghi servizi ed attività;
 - f) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini;
 - g) l'elenco delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività e modalità di utilizzo;
 - h) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
 - i) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e revoca dei contributi; il numero di persone impegnate nell'attività convenzionata, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera;
 - j) la verifica periodica dei risultati conseguiti.

Le prestazioni erogate dalle Associazioni di promozione sociale e dalle Organizzazioni di Volontariato nell'ambito di convenzioni sono a titolo gratuito. I rimborsi hanno ad oggetto i soli costi rendicontati e/o fatturati all'Associazione stessa, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento.

Art. 11 **Criteri di priorità per le convenzioni**

1. La scelta, da parte del Comune dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di volontari impegnati;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel Territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
 - f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
 - g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico;
 - h) la disponibilità alla assegnazione in uso del proprio patrimonio mobile ed immobile al Comune o ad altre associazioni nell'ambito di iniziative pubbliche, e comunque a favore della collettività, in un quadro di reciproca solidarietà;
 - i) per le associazioni sportive, l'organizzazione di attività non competitive a disposizione delle popolazioni locali con particolare riguardo ai giovani, donne, e anziani e disabili.

Art. 12 **Riduzione di tributi locali**

Il Comune, qualora non si trovi in situazione di dissesto ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), può deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nel registro comunale.

Art. 13 **Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi**

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività devono essere compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi

TITOLO IV CONSULTA

Art. 14

Consulta Comunale dell'associazionismo

1. E' istituita la Consulta Comunale dell'associazionismo, di seguito denominata "Consulta" che rappresenta le associazioni iscritte al registro comunale di cui all'articolo 4.
2. E' garantita la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di cui agli articoli 2 e 3.
3. Sono organi della consulta l'Assemblea, l'Esecutivo ed il Presidente.
4. L'Assemblea della Consulta è costituita da tutte le associazioni iscritte nel registro comunale. All'inizio del mandato e, facendo seguito ad apposita richiesta inoltrata dall'Amministrazione, ogni associazione iscritta comunica il nominativo del legale rappresentante. L'Assessore comunale competente, una volta ricevute dalle associazioni tali comunicazioni, convoca la prima riunione durante la quale sarà formalizzato l'insediamento dell'Assemblea stessa. Resta inteso che il legale rappresentante potrà essere sostituito nelle occasioni di indisponibilità da un suo delegato.
5. Durante l'insediamento di cui al comma 4, l'Assessore competente comunica la validità dell'Assemblea, a seguito di verifica precedente da parte della Giunta. In funzione delle scelte di programmazione dell'Amministrazione, delle esperienze e delle attitudini in seno al mondo del volontariato e dell'Associazionismo, ed attuata una propedeutica ed approfondita consultazione, esprime l'indicazione del Presidente che verrà ratificata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Qualora l'assemblea non approvi la proposta della Giunta relativa alla presidenza della Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, re-invia alla Giunta stessa apposita comunicazione al fine di ripresentare una nuova proposta alla successiva assemblea.
7. Il Presidente nomina l'Esecutivo, avendo cura di garantire massima rappresentatività possibile alle tre sezioni proprie dell'Associazionismo di cui agli art. 2 e 3 ed adeguata rappresentatività territoriale. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo.
8. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo:
 - a) rappresenta le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro comunale;
 - b) avanza all'Amministrazione Comunale proposte di attività ed iniziative nell'ambito dei molteplici settori di intervento dell'associazionismo;
 - c) promuove, in raccordo con le competenti articolazioni della struttura organizzativa comunale, azioni di co-progettazione in merito a servizi alla persona, promozione del territorio, pratica sportiva ed ogni altra progettualità tesa alla valorizzazione della comunità grazie ad interventi che integrano l'azione del Volontariato con quella della Pubblica Amministrazione;
 - d) fornisce supporto ed indicazioni alle Associazioni iscritte nel registro comunale in merito alle questioni normative, contabili e fiscali che interessano la corretta conduzione di una Associazione di Volontariato.
 - e) coordina il calendario di eventi organizzato dal vasto e variegato mondo dell'associazionismo adoperandosi per evitare, ove possibile, sovrapposizioni di date in cui si svolgono manifestazioni affini;
 - f) favorisce la circolarità ed lo scambio di beni mobili appartenenti al patrimonio delle associazioni.
9. I membri della Consulta restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.

10. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti
11. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'esecutivo e dell'assemblea.

Art. 15
Norma finale

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento comunale ed ogni altra norma o disposizione ad esso contraria.